

# **Comune San Fior**

## **Provincia di Treviso**



## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA**

Approvazione con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 16.11.2015

## **INDICE**

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Definizioni

Art. 3 – Principi e finalità

Art. 4 – Notificazione

Art. 5 – Responsabile

Art. 6 – Nomina degli incaricati

Art. 7 – Accesso ai dati e al sistema

Art. 8 – Informativa

Art. 9 – Tipo di impianto ed uso delle telecamere

Art. 10 – Conservazione delle registrazioni

Art. 11 – Diritti degli interessati

Art. 12 – Sicurezza dei dati

Art. 13 – Comunicazione e diffusione dei dati

Art. 14 – Cessazione del trattamento

Art. 15 – Limiti all'utilizzabilità dei dati personali

Art. 16 – Danni cagionati per effetto del trattamento dei dati personali

Art. 17 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Art. 18 – Modifiche

Art. 19 – Entrata in vigore

## Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento definisce le funzionalità della videosorveglianza al fine della sicurezza cittadina e disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali raccolti mediante il suddetto servizio operante nel territorio del Comune di San Fior.
2. Per tutto quanto non dettagliatamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dal D.Lgs.30.06.2003 n° 196 inerente il "Codice in materia di protezione dei dati personali" ed al Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento e del codice si intende:

- a) per "**banca dati**", il complesso organizzato di dati personali raccolti nel server ubicato presso il Comune di San Fior - Piazza Marconi 2 e formatosi esclusivamente mediante riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle telecamere, riguardano prevalentemente soggetti e mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) per "**trattamento**", tutte le operazioni o complesso di operazioni svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici, informatici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per "**dato personale**", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili anche indirettamente, e rilevata con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per "**titolare**", il Comune di San Fior, legalmente rappresentato a tutti gli effetti dal Sindaco pro-tempore, competente a disporre per l'adozione e il funzionamento del sistema di videosorveglianza nonché a definire le finalità, le modalità del trattamento dei dati personali ed il profilo delle misure di sicurezza per l'utilizzo del predetto impianto composto da telecamere;
- e) per "**responsabile**", la persona fisica legata da rapporto di servizio al titolare nonché la persona giuridica, la pubblica amministrazione e qualsiasi altro ente o organismo preposto dal titolare al trattamento dei dati personali;
- f) per "**incaricati**", le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal responsabile;
- g) per "**interessato**", la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione cui si riferiscono i dati personali raccolti per il tramite del sistema di videosorveglianza;
- h) per "**comunicazione**", il dare conoscenza dei dati personali a uno o più soggetti determinati diversi dall'interessato, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per "**diffusione**", il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- l) per "**dato anonimo**", il dato che in origine, a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- m) per "**blocco**", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento;
- n) per "**centrale operativa e/o di controllo**", il complesso degli Uffici siti nella sede municipale e/o altre sedi dislocate, ove sono installati/dislocati il server e la postazione di lavoro;
- o) per "**server**", apparecchiatura ad uso esclusivo/dedicato del sistema di video sorveglianza, ove vengono registrate le immagini ricevute dalle singole unità di ripresa;

- p) per “**postazione di lavoro**” postazione collegata tramite cavo al server, posta all'interno dell'Ufficio della Polizia Locale, specifica per la visualizzazione delle immagini in tempo reale nonché per l'eventuale estrapolazione di immagini registrate;
- q) per “**unità di ripresa**”, la singola apparecchiatura, telecamera.

### **Art. 3 - Principi e finalità**

1. Il presente regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante il funzionamento dell'impianto di videosorveglianza nel territorio comunale gestito dal Comune di San Fior, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
2. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
3. L'uso dell'impianto di videosorveglianza è a supporto della Polizia Locale, è strettamente limitato allo svolgimento di funzioni istituzionali proprie dell'Ente ed è fondato su presupposti di necessità, proporzionalità e finalità.
4. Le finalità dell'impianto sono conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dal D.Lgs. 18.08.2000 n° 267, dal D.P.R. 24.07.1977, n. 616, dalla legge 7.3.1986, n. 65 sull'ordinamento della Polizia Locale, dallo Statuto Comunale e dai Regolamenti Comunali vigenti.
5. Gli impianti di videosorveglianza sono finalizzati:
  - a prevenire e reprimere gli atti delittuosi, le attività illecite e gli episodi di microcriminalità commessi sul territorio comunale e quindi ad assicurare maggiore sicurezza ai cittadini;
  - a tutelare gli immobili di proprietà o in gestione dell'Amministrazione comunale o eventualmente altro patrimonio pubblico e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
  - al controllo di determinate aree;
  - al monitoraggio del traffico veicolare;
  - al monitoraggio del rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito dei rifiuti, la cui violazione è sanzionata amministrativamente (art. 13, l. 24 novembre 1981, n. 689), qualora risultino inefficaci o inattuabili altre misure.
6. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese televisive e che, in relazione ai luoghi d'installazione delle telecamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area video sorvegliata.
7. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato, in base all'art. 4 dello statuto dei lavoratori (legge 300/1970) per finalità di controllo a distanza dell'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. L'impianto di videosorveglianza non può essere utilizzato per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.
8. I dati acquisiti non potranno essere utilizzati per l'irrogazione di sanzioni per infrazioni al Codice della Strada.

### **Art. 4- Notificazione**

1. Il Comune di San Fior nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli articoli 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto

legislativo 30.06.2003 n° 196.

#### **Art. 5 – Responsabile**

1. Nel rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, il Sindaco, nella sua qualità di Titolare del trattamento dati, individua e nomina il Responsabile del trattamento dati per la gestione dell'impianto di videosorveglianza nella figura del Responsabile del Servizio di Polizia Locale.
2. Il Responsabile procede al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dal Titolare.
3. Il Responsabile sovrintende alle attività di gestione dell'impianto, del suo costante adeguamento alle norme di sicurezza e del controllo sull'uso delle immagini riprese e raccolte.
4. Egli custodisce le chiavi dell'armadio o locale destinato alla conservazione delle registrazioni nonché le passwords per l'utilizzo del sistema.

#### **Art. 6 - Nomina degli incaricati**

1. Il Responsabile, ai fini del disposto dell'art. 30 del D.Lgs. n° 196/2003, individua, con proprio atto scritto, uno o più incaricati del trattamento dei dati, che operano sotto la diretta autorità dello stesso ed attenendosi alle istruzioni da questo impartite.
2. Gli incaricati al trattamento dei dati di videosorveglianza elaborano i dati personali ai quali hanno accesso, attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del Responsabile.
3. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza. In ogni caso, essi saranno istruiti al corretto uso dei sistemi, sulla conoscenza della normativa di riferimento e sul presente Regolamento.

#### **Art. 7 - Accesso ai dati e al sistema**

1. L'accesso alla sala di controllo è consentito solamente, oltre al titolare del trattamento, al responsabile ed agli incaricati limitatamente a quanto indicato nella relativa nomina.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelle innanzi indicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal titolare o dal responsabile.
3. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di San Fior si può avvalere della collaborazione esterna della società individuata dall'Amministrazione comunale con apposito atto, ovvero con personale interno, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto fornitore/manutentore del sistema di videosorveglianza.
4. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.
5. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al titolare, al responsabile e agli incaricati, nonché agli amministratori di sistema, preventivamente nominati.

#### **Art. 8 - Informativa**

1. La presenza dell'impianto di videosorveglianza è resa pubblica, a cura del Responsabile del trattamento dati, tramite i mezzi che si riterranno più idonei e, in particolare, attraverso:
  - a) pubblicazione del presente Regolamento sul sito istituzionale dell'Ente;
  - b) diffusione mediante manifesti al momento dell'attivazione dell'impianto;
  - c) apposizione, nelle aree ricadenti nel raggio di ripresa delle telecamere, di appositi cartelli, così come individuati nell'allegato grafico al vigente provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali.

## **Art. 9 – Tipo di Impianto ed uso delle telecamere**

1. Il Comune di San Fior predispone un proprio sistema di videosorveglianza.
2. In ottemperanza del principio di economicità delle risorse e dei mezzi impiegati, la Giunta Comunale qualora risulti più funzionale ed economico, potrà alternativamente determinare di aderire a sistemi integrati di videosorveglianza tra diversi soggetti, pubblici e privati, nonché avvalersi di servizi centralizzati di videosorveglianza remota da parte di fornitori qualificati (società di vigilanza, fornitori di servizi internet, fornitori di servizi video specialistici, ecc.).
3. In tali casi le modalità di trattamento ed i soggetti responsabili sono quelli previsti nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 08/04/2010 pubblicati in *Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 2010*.
4. I siti di installazione e il numero delle telecamere sono comunque determinati con deliberazione della Giunta Comunale.
5. La direzione dell'obiettivo delle telecamere e le fasi di ronda delle medesime, sono predefinite dal Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza ed eseguite dai tecnici della ditta fornitrice del sistema, sotto la sorveglianza del Responsabile.
6. La suddetta posizione e le relative fasi non possono essere variate se non su indicazione del Responsabile predetto e per comprovate esigenze.
7. E' vietato il brandeggio delle telecamere, ad eccezione dei seguenti casi:
  - a) controllo e registrazione di atti illeciti perpetrati all'interno del campo predefinito di registrazione della telecamera e che rischierebbero di sfuggire al controllo causa lo spostamento dei soggetti interessati;
  - b) comunicazione, anche verbale e telefonica, di situazioni urgenti di illecito e/o di pericolo segnalate al Responsabile del trattamento dati e/o ad uno degli Incaricati da verificarsi immediatamente;
  - c) supporto logistico ad operazioni di Polizia condotte sul luogo.
8. Le inquadrature dovranno comunque essere tali da cogliere un'immagine panoramica delle persone e dei luoghi, garantendo comunque la possibilità di identificazione degli autori degli illeciti.
9. In casi particolari è ammesso l'impiego di postazioni mobili montate su autoveicoli (o su altri sistemi che garantiscano l'inaccessibilità a terzi), purchè vengano osservate le disposizioni di cui ai capi precedenti e venga adempiuto all'obbligo di informativa di cui al precedente art. 8 lettera c).

## **Art. 10 - Conservazione delle registrazioni**

1. I segnali video delle unità di ripresa saranno raccolti presso l'Ufficio di Polizia Locale, le immagini saranno visualizzate sui soli monitor degli Incaricati e registrate su supporto magnetico.
2. L'impiego del sistema di videosorveglianza è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata.
3. Le registrazioni dovranno essere conservate per un periodo massimo di sette giorni, trascorsi i quali le immagini nuove si sovrapporranno a quelle vecchie.
4. Qualora pervenga denuncia di reato, le sole immagini utili all'individuazione dei responsabili, saranno riversate su un nuovo supporto informatico al fine della loro conservazione in relazione agli illeciti o alle indagini dell'Autorità Giudiziaria o agli organi di Polizia.
5. I supporti utilizzati per la memorizzazione delle immagini, al termine del loro periodo di utilizzo ai fini di cui al comma precedente, saranno distrutti previa cancellazione delle immagini registrate.

### **Art. 11 - Diritti degli interessati**

1. In relazione al trattamento dei dati personali, dietro presentazione di apposita istanza in carta semplice diretta al Responsabile del trattamento dei dati di videosorveglianza, l'interessato ha diritto a quanto disposto dall'art. 7 del Codice.
2. Per le richieste di cui al comma 1, può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
3. I diritti di cui al presente articolo riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio, o agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.
4. Nell'esercizio dei diritti di cui al comma 1 l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.
5. Le istanze di cui al presente articolo possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica o comunicata oralmente, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre quindici giorni.
6. Nel caso di esito negativo all'istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

### **Art. 12 - Sicurezza dei dati**

1. I dati sono conservati presso la sala server del Comune a cui hanno accesso solo gli appartenenti al Servizio, il personale appositamente autorizzato oltre agli altri soggetti individuati nel precedente art. 7; l'accesso di questi ultimi è subordinato al consenso del Responsabile del trattamento dati di videosorveglianza.
2. Il locale in parola non è accessibile al pubblico.
3. Gli interventi attivi sull'impianto di ripresa e di registrazione sono consentiti solo ed esclusivamente al personale della Polizia Locale ed al personale appositamente autorizzato, adeguatamente istruito, nonché, quando necessario, ai tecnici della ditta incaricata della manutenzione; l'intervento di questi ultimi è subordinato al consenso del Responsabile.
4. Le immagini riprese potranno essere rese disponibili ad altre forze di polizia purchè vengano adottate adeguate tecnologie che garantiscano la sicurezza dei dati.

### **Art. 13 - Comunicazione e diffusione dei dati**

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di San Fior a favore di soggetti pubblici è ammessa quando questa sia prevista da una norma di Legge o di Regolamento o dal Codice del trattamento dei dati personali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del comma precedente, la conoscenza dei dati personali da parte dei soggetti incaricati a compiere le operazioni del trattamento dal Titolare o dal Responsabile o che operano sotto la loro diretta autorità.
3. E' in ogni caso fatta salva la comunicazione o diffusione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'art. 58, comma 2, del D. Lgs. 196/2003 per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

### **Art. 14 – Cessazione del trattamento**

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati sono:

- a) distrutti;
  - b) conservati per fini probatori o di giustizia;
  - c) resi anonimi e conservati per fini di studio piani di traffico.
2. La cessione dei dati in violazione di quanto sopra previsto o di altre disposizioni rilevanti in materia di trattamento dei dati personali è priva di effetti.

#### **Art. 15 - Limiti all'utilizzabilità di dati personali**

1. La materia è disciplinata dall'art.14 del Codice in materia di protezioni dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché dalla deliberazione 8.4.2010 relativa al Provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza.

#### **Art. 16 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali**

1. La materia è regolamentata per l'intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezioni dei dati approvato con decreto legislativo 30 giugno 2003 n° 196 e successive modificazioni e/o integrazioni.

#### **Art. 17 - Tutela amministrativa e giurisdizionale**

1. Per quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale, si rinvia integralmente a quanto previsto dalla parte III Titoli I e II del D.Lgs. n° 196/2003.
2. In sede amministrativa, il Responsabile del procedimento ai sensi e per gli effetti della L. 241/1990, è il Responsabile del trattamento dei dati personali del sistema di videosorveglianza, così come individuato dal precedente art. 5.

#### **Art. 18 - Modifiche**

1. Le norme del presente Regolamento dovranno essere aggiornate conformemente alle nuove norme emanate in materia di trattamento dei dati personali.
2. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi del Garante o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale, dovranno essere immediatamente recepiti e comunque, nelle more del recepimento, saranno immediatamente applicati dal Responsabile del Trattamento qualora contengano norme più restrittive a tutela dei dati personali.
3. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

#### **Art. 19 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva, secondo le norme comunali vigenti in materia.
2. Copia del presente regolamento sarà trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali.